

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 19 FEBBRAIO 1877

fino a tre mesi, secondo il Codice penale. Il progetto già votato dalla Camera la limitava a due mesi; io la restringo ancora ad uno... Ma, onorevole Nocito, si accontenti, poichè veramente non sono poche le concessioni che abbiamo fatto; e se volessimo dare uno sguardo retrospettivo a tutto ciò che c'è nei paesi liberali come il nostro, noi troveremmo veramente da confortarci rispetto a mitezza di sanzioni penali; e soggiungo pure che dobbiamo accontentarcene, se poniam mente alle altre leggi nostre tuttora vigenti.

Infatti, non bisogna dimenticare che le disposizioni del Codice della marina mercantile non escludono la pena della sospensione dall'esercizio della pesca; disposizioni speciali, ed in varia misura, infliggono pena di carcere; e basterebbe a giustificare la nostra proposta il rammentare che i Consigli provinciali, nei loro regolamenti circa al tempo della pesca come della caccia, possono infliggere ai contravventori le pene di polizia; tra le quali pene essendovi gli arresti, ne segue che, nelle presenti condizioni, non manca alcuna delle pene stabilite nel progetto che discutiamo, mentre ve ne hanno di più gravi che non abbiamo conservato.

Ripeto frattanto che nel sistema già assai mite delle penalità sulla pesca, che sono una delle garanzie per l'osservanza delle relative disposizioni, deve essere conservata la sospensione dall'esercizio.

Voglia in conseguenza l'onorevole Nocito reputarsi pago delle spontanee modificazioni, che, in omaggio al voto della Camera, fondato appunto sull'emendamento proposto dallo stesso onorevole Nocito all'articolo 16 e da me accettato, ho apportate al progetto.

**NOCITO.** Io non intendo di prolungare questa discussione, perchè la Camera ne ha avuto abbastanza.

So benissimo che ci sono state diverse legislazioni, nelle quali questa pena era stabilita...

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Ce ne sono anche recentissime; quella della Svizzera è recente.

**NOCITO.** Sta benissimo, ma: *amicus Plato, amicus Cicero, sed magis amica veritas.*

Io non sto a quello che fanno gli altri Codici; sto a quello che mi detta la coscienza, e credo che la sospensione dall'esercizio della professione è una pena che demoralizza.

Del resto non è soltanto una pena che demoralizza, ma non armonizza con quello che dispone l'articolo 41 del Codice penale, il quale ammette, sì, la sospensione dall'esercizio della professione, ma quando si tratta di delitti veri e propri che derivano da malvage passioni e nelle quali l'industria

o arte serve a strumento di delitti, e così compromette la sicurezza privata o pubblica, come nel caso del fabbro che facesse le chiavi false.

L'articolo 41 del Codice penale dice:

« La pena della sospensione da una determinata professione, negoziazione od arte consiste nel vietare al condannato l'esercizio di quella professione, negoziazione od arte, pel tempo non minore di 15 giorni nè maggiore di tre mesi. »

L'articolo 42 dello stesso Codice soggiunge, che: « la sospensione di cui nel precedente articolo può aggiungersi, secondo i casi, alle pene correzionali inflitte per delitti commessi con abuso dell'esercizio della professione o dell'arte. »

Ora, quando pure nei reati dei quali noi discorriamo si volesse riconoscere sotto il nome di contravvenzioni la natura di veri e propri delitti, è un fatto che esse non derivano da passioni disonoranti. Il pescatore che pesca i piccoli pesci fa quello che fanno tanti pesci grossi, i quali mangiano i pesci piccini.

Del resto, come ho già detto, se l'onorevole ministro crede di non poter concedere di più, io resto pago.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'articolo 19:

« Se vi è stata recidiva entro l'anno, le pene stabilite dagli articoli precedenti dovranno aumentarsi, senza però che arrivino al doppio.

« La seconda recidiva, commessa non oltre un anno dopo la prima, sarà punita eziandio colla sospensione dell'esercizio della pesca per un tempo non minore di quindici giorni, nè maggiore di un mese. »

Coloro che sono d'avviso d'approvare questo articolo, favoriscano d'alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 20. Per le infrazioni indicate dall'articolo 16 oltre alle pene pecuniarie, si farà luogo alla confisca:

« 1° Dei pesci e prodotti acquatici di provenienza non permessa, quando non siano reclamati da chi vi abbia diritto, e di quelli contemplati dall'articolo 3, salve le eccezioni ivi indicate;

« 2° Delle reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è proibito senza distinzione di tempo e di luogo dai regolamenti emanati in conformità della presente legge.

« Potranno anche, in caso di recidiva, essere sequestrati per un tempo non maggiore di un mese, le reti e gli attrezzi che, senza essere vietati dai regolamenti, abbiano servito a commettere la contravvenzione. »

**CANCELLIERI.** Signor presidente, mi pare di avere